

Cassa integrazione in deroga, confermata l'esclusione degli studi professionali

Lo ha ribadito una nota del Ministero del Lavoro

Mercoledì 10 Dicembre 2014

Gli studi professionali sono esclusi dalla possibilità di richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga. Lo ha confermato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota prot. n. 5425 del 24 novembre 2014, che, in riscontro ai diversi quesiti presentati dalle Regioni, fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.



CHI PUÒ RICHIEDERE LA CIG IN DEROGA.

Nella nota il ministero ricorda che, in riferimento al trattamento di Cig in deroga, l'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, stabilisce che possono richiedere il trattamento le imprese di cui all'art. 2082 del codice civile. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, possono accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che provengono da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile.

Al riguardo, il Ministero ribadisce quanto indicato nell'ambito della circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 ossia che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere

richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'art. 2082 del codice civile. Si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione definito dal comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Stesse considerazioni valgono anche per identificare le imprese da cui provengono i lavoratori che possono accedere al trattamento di mobilità in deroga.

Al riguardo, la nota del ministero precisa che anche le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, possono richiedere il trattamento d'integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all'art. 2082 del codice civile.

ESCLUSI GLI STUDI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI SINDACALI O DATORIALI. Sono invece escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga.